

COMUNE DI ROVOLON

Provincia di Padova

REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

(Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 22/04/2002 – modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 19/12/2017)

ART. 1 PRINCIPI

1. Il Comune di Rovolon e le varie forme associative che agiscono sul territorio, nella rispettiva distinzione di ruoli, competenze e responsabilità, operano e collaborano con pari dignità alla promozione e al conseguimento del bene comune.

ART. 2 FINALITA'

1. Il Comune, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative, la partecipazione e il coinvolgimento delle stesse al servizio della comunità, istituisce, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale, l'Albo comunale delle associazioni.

ART. 3 REQUISITI

1. Le associazioni possono essere costituite in una delle seguenti forme disciplinate dal Codice Civile:
 - associazione non riconosciuta;
 - associazione riconosciuta.
2. Per l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni sono previsti i seguenti requisiti:
 - a. operare nel territorio comunale da almeno due anni;
 - b. avere finalità di interesse locale e operare a beneficio della popolazione del Comune nei seguenti settori:
 - assistenza e sicurezza sociale;
 - attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
 - cultura e informazione;
 - sviluppo economico e turistico;
 - tutela dei valori ambientali;
 - c. agire senza finalità di lucro e avere carattere apolitico-apartitico e aconfessionale;
 - d. avere un numero di soci aderenti non inferiore a 10, di cui almeno il 50% residente a Rovolon;
 - e. essere provviste:
 - dell'atto costitutivo redatto con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale che certifichino l'operatività del gruppo a livello comunale;
 - di uno statuto improntato ai principi di democrazia che preveda la possibilità di iscrizione dei cittadini;

- di scritture contabili, dalle quali risultino i movimenti in entrata e in uscita;
- di un organigramma delle cariche sociali conformemente alle decisioni assunte dagli organi competenti dell'associazione.

f. avere sede e operare nel territorio comunale.

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo anche le associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

ART. 4 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

L'iscrizione all'Albo delle associazioni è condizione necessaria per:

- a. l'accesso alle strutture, ai beni e ai servizi del Comune;
- b. fruire dei benefici economici a sostegno delle proprie attività istituzionali;
- c. richiedere l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione, attinenti ai rispettivi ambiti di intervento;
- d. essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative del Comune nel settore in cui essa opera, ed esprimere il proprio parere sulle scelte amministrative che incidono sulla propria attività. A tal fine l'associazione dovrà far pervenire il parere entro 10 giorni dalla richiesta;
- e. stipulare con il Comune apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative e attività di rilevante utilità sociale.
- f. Le associazioni iscritte all'albo comunale, ai fini di sviluppare i rapporti con l'amministrazione e favorire la propria funzione propositiva e consultiva, hanno diritto di presentare istanze, petizioni, proposte, su materie attinenti ai propri scopi, a cui il Sindaco o l'assessore competente, o comunque l'ufficio competente, darà riscontro entro 30 giorni.

ART. 5 MODALITA' DI ISCRIZIONE

1. L'associazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, che intende essere iscritta all'Albo delle associazioni, deve presentare istanza scritta al Sindaco.

La domanda in carta semplice deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) organigramma con le relative cariche associative;
- d) elenco del personale dipendente e/o volontario;
- e) indicazione del numero dei soci aderenti;
- f) relazione attestante l'attività espletata nell'ultimo biennio;
- g) programma indicativo degli interventi che si intendono realizzare nel corso dell'anno, con particolare riferimento alle finalità e all'ambito di intervento dell'associazione stessa;
- h) eventuali attività a pagamento ordinariamente svolte dall'associazione;
- i) indicazione della sede (le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale devono allegare copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione nazionale e copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale);
- l) copia dell'ultimo conto consuntivo.

2. Deve indicare inoltre:

- a. l'eventuale iscrizione ad altri registri, federazioni ecc. a livello provinciale, regionale e nazionale;
- b. la persona cui è conferita la legale rappresentanza;
- c. l'ambito in cui chiede di essere inserita.

3. Lo statuto deve contenere:

- a. gli scopi e le attività dell'Associazione;
- b. l'indicazione esplicita dell'assenza di fini di lucro;

- c. le disposizioni che regolano la libertà di adesione e di recesso, i diritti e i doveri dei soci;
 - d. le norme che disciplinano l'elezione delle cariche sociali e il funzionamento dell'associazione.
4. Il Responsabile dell'ufficio competente, sulla base della domanda di iscrizione e dei documenti presentati, provvede con proprio atto all'iscrizione all'Albo delle associazioni, attribuendo un numero di iscrizione e assegnando alla medesima l'ambito di appartenenza, su richiesta dell'associazione stessa. Il Responsabile deve determinarsi sulla richiesta di iscrizione entro il mese di aprile di ciascun anno. Dell'avvenuta iscrizione verrà data tempestiva comunicazione all'associazione interessata e alla Giunta comunale.

ART. 6 VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione all'Albo si intende confermata di anno in anno fino allo scioglimento dell'associazione.
2. Resta fermo l'obbligo di presentare entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, e di comunicare tempestivamente, e comunque non oltre tre mesi, eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione.
3. La cancellazione dall'Albo è disposta nei seguenti casi:
 - a. su richiesta dell'associazione stessa;
 - b. qualora, sulla base delle informazioni trasmesse dall'associazione o di accertamenti eseguiti direttamente, sia rilevato il venir meno di uno dei requisiti previsti dall'art. 3;
 - c. per mancata presentazione, entro i termini prescritti, della relazione annuale sulle attività svolte, ovvero nel caso in cui l'attività non sia conforme alle finalità del presente Regolamento.

ART. 7 PUBBLICITA'

1. L'Albo delle associazioni è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
2. Ogni anno si procede all'aggiornamento dell'Albo comunale e alla sua pubblicazione all'albo pretorio.

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

1. In sede di prima applicazione, la scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione all'Albo delle associazioni e il termine per l'assunzione delle determinazioni dell'ufficio competente sono fissate rispettivamente al 30 giugno e al 31 luglio 2002.
2. Per gli anni successivi le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.